



Decisione/0051/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0028/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella – Vice Presidente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 8 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2430/758pf25-26/GC/DP/ff del 28 luglio 2026, depositato il 30 luglio 2026, nei confronti del sig. Davide Bernardi, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 2430/758pf25-26/GC/DP/ff del 28.7.2026, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il signor Davide Bernardi, allenatore Licenza D, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che svolgeva attività quale socio all'interno della società A.S.D. C. Popolare Trebesto, per rispondere della *“violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per essersi lo stesso, dopo la fine della gara C. Popolare Trebesto - San Vito, disputata il 3.1.2026 e valevole per il campionato di terza categoria girone A della Delegazione Provinciale di Lucca, avvicinato al signor Jacopo Boni, presidente della società A.S.D. San Vito, proferendogli con toni accesi le seguenti testuali espressioni: “Se mi fanno qualcosa alla macchina ti vengo a cercare e ti denuncio, tanto so chi sei” e per avere in seguito sferrato al medesimo sig. Jacopo Boni dapprima un pugno sulla spalla sinistra e poi un altro pugno sullo zigomo sinistro, cagionando allo stesso un “Trauma cranio-facciale (zigomatico sinistro)”*.

La fase istruttoria

L'indagine, avente ad oggetto *“Accertamenti in merito alla condotta violenta posta in essere dal tecnico Davide Bernardi in occasione della gara Calcistica Popolare Trebesto - San Vito del 3 gennaio 2026”*, trae origine dalla segnalazione, in data 20.1.2026, pervenuta alla Procura Federale per il tramite della Delegazione Provinciale di Lucca della LND, a firma del Presidente della Società ASD San Vito, signor Jacopo Boni, con la quale veniva rappresentato quanto occorso al termine della gara sopra indicata.

In particolare l'autore dell'esposto segnalava di essere stato oggetto, al termine della gara e ancora all'interno dell'impianto sportivo, dapprima di minacce rivoltegli da parte del capitano della squadra avversaria, signor Lardieri, nel corso di una discussione relativa a condotte poste in essere da asseriti tifosi della ADS San Vito nel parcheggio e, in un secondo momento, di altrettante minacce rivoltegli dal signor Bernardi, già allenatore della Trebesto e attuale collaboratore della predetta Società. L'autore dell'esposto rappresentava, inoltre, che in quell'occasione il Bernardi lo aveva colpito con due pugni, uno all'altezza della spalla e l'altro in volto.

Isritto il procedimento, veniva svolta attività copiosa istruttoria con l'acquisizione, tra l'altro, della documentazione federale relativa alle Società e ai soggetti coinvolti, della denuncia-querela presentata dal Presidente Boni alla competente Autorità Giudiziaria e del relativo verbale di pronto soccorso, nonché l'audizione dei tesserati presenti ai due episodi oggetto di esposto. Veniva inoltre disposta l'audizione del Bernardi e acquisita copia degli atti del procedimento penale originato dalla denuncia-querela sopra citata, nonché del decreto di citazione a giudizio emesso, all'esito delle indagini esperite, dal Pubblico Ministero nei confronti – tra l'altro – dell'odierno deferito.

Notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, il calciatore Lardieri e la Società Calcistica Popolare Trebesto



definivano la propria posizione *ex art.* 126 C.G.S..

La difesa dell'incolpato depositava gli esiti delle indagini difensive svolte nell'ambito del parallelo procedimento penale, unitamente alla remissione della querela nel frattempo formalizzata dal signor Boni a seguito delle scuse ricevute e del risarcimento del danno (mediante devoluzione di un importo concordato ad un ente di ricerca).

All'esito delle indagini veniva emesso il deferimento oggi in decisione.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, il deferito non depositava memoria.

Il dibattimento

All'udienza del 8.9.2026, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l'avv. Enrico Liberati per la Procura Federale e l'avv. Enrico Vincenzini per il deferito.

Il rappresentante della Procura si è riportato all'atto di deferimento e ha concluso per l'irrogazione della sanzione di cui al verbale d'udienza.

L'avv. Vincenzini ha evidenziato la condotta ammissiva e collaborativa del proprio assistito fin dalla fase delle indagini, sottolineando come successivamente ai fatti lo stesso si sia scusato con il Presidente Boni ed abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno con conseguente remissione della querela in sede penale. Il difensore ha concluso per il contenimento della sanzione nei minimi edittali.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene sussistere la responsabilità del deferito.

Deve ritenersi provato che al termine della gara Calcistica Popolare Trebesto - San Vito del 3 gennaio 2026, dopo una accesa discussione con il calciatore Lardieri sul comportamento di alcuni tifosi che fotografavano le autovetture degli appartenenti alla Trebesto, il Presidente della Società San Vito è stato raggiunto dall'odierno deferito che, dopo aver profferito al suo indirizzo le affermazioni di cui all'incolpazione, sempre riferite alla condotta dei tifosi appena citata, lo colpiva con due pugni, il primo alla spalla sinistra e il secondo allo zigomo sinistro, procurandogli un trauma cranio-facciale giudicato guaribile in giorni 15, come da referto in atti.

La ricostruzione contenuta nell'esposto trova infatti pieno riscontro nelle dichiarazioni assunte dalla Procura Federale nell'ambito delle indagini esperite (cfr. in particolare audizioni Tersieri e Martini), nonché nei verbali di sommarie informazioni assunte in sede penale, acquisiti in atti.

Lo stesso Bernardi, del resto, in sede di audizione non ha contestato l'aggressione fisica al Presidente della squadra avversaria, ancorché abbia tentato di derubricare a "schiaffi" quelli che, secondo i testimoni presenti e la persona offesa, sono stati invece due pugni.

Va anche sottolineato come il contesto nel quale è originato l'episodio oggetto dell'odierno deferimento, vale a dire lo scatto di fotografie alle autovetture parcheggiate nell'impianto sportivo, non può assumere alcuna rilevanza scusante la condotta in contestazione, concretizzandosi in una vera e propria aggressione fisica determinata da futili motivi.

Ciò premesso in punto di accertamento dei fatti, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal deferito sia caratterizzata da particolare gravità, poiché contraria ai valori etici, sociali ed educativi dello sport, *in primis* il rispetto, prima ancora che ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare la condotta di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo, enunciati nell'incolpazione.

Nel caso di specie, peraltro, la qualifica di allenatore del deferito, ancorché non più tesserato con la Trebesto ma mero collaboratore della stessa, rende ancor più stridente con i principi appena richiamati l'aggressione perpetrata, neppure peraltro pienamente ammessa dall'incolpato dinanzi ai rappresentanti della Procura Federale.

La valutazione dei fatti per come emersa dagli atti non consente dunque al Tribunale di ritenere la sanzione conseguente all'accertata responsabilità contenibile nei minimi, come richiesto dalla difesa del deferito.



Ed anzi, proprio gli elementi fin qui evidenziati orientano il Collegio a ritenere il deferito meritevole di una sanzione base più elevata rispetto alle richieste della Procura Federale in udienza, pari ad anni uno e mesi 6 di inibizione e squalifica.

Nondimeno, deve doverosamente essere valutata, ex art. 13, comma 1, lett. c), C.G.S. la documentata condotta successiva ai fatti, concretizzatasi non solo nelle scuse ma in un risarcimento economico ritenuto satisfattivo dalla persona offesa che ha, infatti, rimesso la querela, condotta idonea a contenere la sanzione finale nella misura richiesta dalla Procura Federale e indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Davide Bernardi la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione e squalifica.

IL RELATORE
Valentina Ramella

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 17 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai